

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-477	del 27/06/2013
Oggetto	Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento dei servizi assicurativi di tutela legale e responsabilità civile auto.	
Proposta	n. PDTD-2013-487 del 27/06/2013	
Struttura adottante	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Panato Stefania	

Questo giorno 27 (ventisette) giugno 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la responsabile dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Area Acquisizione beni e servizi. Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi di tutela legale e responsabilità civile auto.

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 "Approvazione Linee Guida ed assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità";
- la determina n. 31 del 21/01/2013 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget esercizio 2013 alle aree della Direzione amministrativa";
- la delibera n.29 del 15/02/2013 di programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2013 per la direzione amministrativa;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 163/2006";

PREMESSO:

- che con la determina n. 342 del 18/05/2010 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi avente ad oggetto "Aggiudicazione a seguito di procedura aperta dei contratti assicurativi di Arpa per il triennio 30/06/2010 - 30/06/2013 " è stato aggiudicato alla compagnia assicuratrice Milano in coassicurazione con Fondiaria SAI , il lotto di responsabilità civile auto , cosiddetto "Libro matricola";
- che con la determina n.556 del 03/08/2010 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi è stato aggiudicato, a seguito di procedura negoziata, il contratto assicurativo di Tutela Legale per Arpa ER per il triennio 30/09/2010-30/06/2013 alla compagnia Arag Assicurazioni Spa";
- che con Determina del Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi n. 280 del 30/04/2013 ai sensi delle polizze in essere con le Compagnie assicuratrici soprarichiamate, sono stati prorogati sino al 30/10/2013 i contratti assicurativi di tutela legale e responsabilità civile auto, cosiddetto "Libro Matricola";
- che, come evidenziato nella relazione tecnico illustrativa agli atti di quest'area, sussiste la necessità di provvedere all'affidamento di tali contratti assicurativi a copertura dei suddetti rischi ;
- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall'Agenzia regionale Intercent-ER per la fornitura di cui trattasi;
- che si è provveduto a cura dell'Area Acquisizione Beni e Servizi della Direzione Amministrativa ad espletare un'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara, con la collaborazione del broker assicurativo Aon S.p.a.;
- che l'istruttoria tecnica si è conclusa con la definizione degli atti di gara, e precisamente del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati, dei capitolati speciali, elenco dei veicoli, statistica sinistri di tutela legale e attestati di rischio per le vetture da assicurare, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che dall'istruttoria condotta, in relazione alle attuali condizioni del mercato assicurativo è emersa la necessità di prevedere durata e criteri di aggiudicazione diversi per le due polizze e in particolare:
 - per la polizza di tutela legale una durata triennale con eventuale ripetizione dei servizi analoghi di anno in anno per ulteriori anni tre,
 - per la polizza di responsabilità civile auto una durata annuale, rinnovabile per un'ulteriore annualità;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto per l'assicurazione di tutela legale è l'offerta economicamente più vantaggiosa e quella per la responsabilità civile auto è quello del prezzo più basso;
- che in relazione alla progettazione della gara di cui trattasi è stato predisposto il seguente quadro economico:

• tutela legale di durata triennale	90.000,00
• responsabilità civile auto di durata annuale	140.000,00
• spese di pubblicazione	2.500,00
• contributo AVCP	225,00
• ripetizione (eventuale) servizi tutela legale	90.000,00
• ripetizione (eventuale) responsabilità civile auto	140.000,00
- che al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che la fornitura da aggiudicare è integralmente descritta nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nei capitolati speciali, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che l'importo complessivo presunto a base di gara è stato determinato in euro 230.000,00 oneri compresi, per la durata triennale del lotto di tutela legale stimato in Euro 90.000,00 e per la durata annuale del lotto di responsabilità civile auto stimato in Euro 140.000,00 importo che potrà arrivare fino ad un massimo di euro 460.000,00, comprensivo dell'importo previsto per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57 comma 5, lett. b) del d. lgs. 163/06 e successive modifiche;
- che la procedura è stata segnalata all'Autorità per la vigilanza dei contratti ed ha ottenuto dal sistema AVCP il seguente numero di gara: 5072515 ;

- che per la procedura di cui trattasi dovrà essere versato all'AVCP il contributo di Euro 225,00;
- che si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sull'osservatorio regionale dei contratti e dello stesso sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.arpa.emr.it;
- che il bando di gara sarà redatto e trasmesso per via elettronica, e pertanto ci si avvarrà della facoltà di ridurre di sette giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, prevista dal comma 8 dell'art. 70 del d. lgs. N. 163/2006;
- che sarà consentito per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo agli atti di gara, alle statistiche sinistri e ad ogni documento complementare e, conseguentemente, ci si avvarrà della facoltà di ridurre di cinque giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, previsto dal comma 9 dell'art. 70 del D. lgs. n. 163/2006;

RITENUTO:

- di indire procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi assicurativi di tutela legale per un periodo di anni 3 (tre) e responsabilità civile auto per un periodo di anni 1 (uno), con importo a base di gara pari a Euro 230.000,00 oneri della sicurezza euro 0,00 così suddivisa:

LOTTO	CIG	Definizione	Base d' asta
1	5177224C63	Tutela legale	90.000,00
2	51772333D3	Libro matricola	140.000,00

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per quanto attiene il lotto di tutela legale e il prezzo più basso per quanto attiene il lotto di responsabilità civile auto, secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto, ai sensi degli art.82 e 83 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- di stabilire che l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla loro sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo;

DATO ATTO:

- che le imputazioni contabili di cui al presente provvedimento aventi natura di "Assicurazioni" verranno effettuate a valle del provvedimento definitivo di aggiudicazione dei servizi, a carico pro quota degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 ;
- che per la pubblicazione alla GURI e per il pagamento del contributo AVCP si procederà ai sensi del regolamento Arpa per la gestione delle casse economali;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che è stata individuata quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, la dott.ssa Stefania Panato, collaboratore amministrativo esperto dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Contabilità e Controllo direzionale dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. per le motivazioni suddette, di indire procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di servizi assicurativi, suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO	CIG	Definizione	Base d' asta
1	5177224C63	Tutela legale	90.000,00
2	51772333D3	Libro matricola	140.000,00

2. di dare atto che il contratto assicurativo di tutela legale avrà durata triennale, con facoltà di ripetizione del servizio analogo per un successivo triennio ed il contratto assicurativo di Responsabilità civile Auto avrà durata annuale con facoltà di ripetizione del servizio per un'ulteriore annualità;
3. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata, per ciascun lotto e l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n.1 e il prezzo più basso per il lotto 2 secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto;
5. di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

6. di dare atto che , secondo la normativa vigente, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sull'osservatorio regionale dei contratti pubblici e sul sito internet www.arpa.emr.it;
7. di dare atto che il bando di gara sarà redatto e trasmesso per via elettronica, e pertanto ci si avvarrà della facoltà di ridurre di sette giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, prevista dal comma 8 dell'art. 70 del d. lgs. N. 163/2006;
8. di dare atto che sarà consentito per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato tecnico e ad ogni documento complementare e, conseguentemente, ci si avvarrà della facoltà di ridurre di cinque giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, previsto dal comma 9 dell'art. 70 del D. lgs. n. 163/2006;
9. di dare atto che per la pubblicazione sulla GURI e per il pagamento del contributo AVCP si procederà ai sensi del regolamento Arpa per la gestione delle casse economali;
10. di dare atto che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente si provvederà all'imputazione contabile della spesa complessiva dei servizi, avente natura di "Assicurazioni", a carico degli esercizi pro quota 2013, 2014, 2015 e 2016 nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi di Arpa.

LA RESPONSABILE AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Elena Bortolotti)

BANDO DI GARA D'APPALTO

Amministrazione aggiudicatrice: **I.1)** Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna Tel. 051/6223811 fax 051/541026.

All'attenzione Area Acquisizione Beni e Servizi E-mail:acquisti@cert.arpa.emr.it, Profilo del committente [http:// www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) **Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni e per inviare offerte:** punto I.1) **I.2) Denominazione:** Servizi assicurativi suddivisi nei seguenti lotti: Lotto 1 CIG 5177224C63 Tutela legale valore € 90.000,00, Lotto 2 CIG 51772333D3 responsabilità civile auto valore €135.000,00 **II.1.3) L'avviso riguarda:** un appalto pubblico. **II.1.6) CPV:** 66513100- 66514110; **II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.** Sì. **II.1.8) Divisione in lotti:** sì. **II.1.9) Ammissibilità di varianti:** sì **II.2.1) Valore complessivo dell'appalto (comprensivo di tutti i lotti, opzioni e rinnovi):** € 450.000,00. **II.2.2) Opzioni:** sì, come da capitolato tecnico **II.3) Termine di esecuzione:**lotto 1: 31.10.2013 / 31.10.2016, lotto 2: 31.10.2013 / 31.10.2014 **III.1.1) Cauzioni richieste:** Cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara . **III.1.2) Finanziamento:** fondi Arpa ER **III.1.3) Raggruppamento di operatori economici:** Come da disciplinare di gara. **Condizioni di partecipazione III.2.** Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare:**1)** avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs 209/2005 **2)** iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto all' art. 39 del D.Lgs. 163/2006, **3)** la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006; **III.2.2) Capacità economica:** avere un indice di solvibilità pari o superiore a 1 desunto dai dati dei bilanci degli ultimi tre anni. **III.2.3) Capacità tecnica:** aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni servizi

analoghi a quelli oggetto del lotto/i per cui si concorre per un importo almeno pari al valore annuo a base di gara. **III.2.4) Appalti riservati:** sì, autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.**IV.1.1) Tipo di procedura:** Aperta **IV.2) Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n.1 e prezzo più basso per il lotto n.2; **IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:** __/09/2013 Ora: 13:00 **IV.3.6) Lingua:** Italiano. **IV.3.7) Periodo minimo nel quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. **IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:** __/09/2013 **Ora:** 10:00 **Luogo:** come al punto 1.1 **VI.3) Informazioni complementari:** Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Prevista la facoltà di rinnovo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire via posta elettronica entro il __/08/2013. Responsabile del procedimento: Dr. ssa Stefania Panato. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico firmata digitalmente e scaricabile dal sito <http://www.arpa.mr.it> sezione "bandi di gara". Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs.163/2006 il concorrente è tenuto ad indicare nell'allegato A al disciplinare di gara sia il domicilio eletto che l'indirizzo di posta elettronica. **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna. Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna – Italia **VI.4.2) Presentazione del ricorso:** Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:** __/06/2013
Bologna, __/06/2013
La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Elena Bortolotti



Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna](#) Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: [via Po 5](#)

Città: [Bologna](#)

Codice postale: [40139](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto:

Telefono: [+39 0516223849](#)

All'attenzione di: [Area acquisizione beni e servizi](#)

Posta elettronica: acquisti@cert.arpa.emr.it

Fax: [+39 051541026](#)

Indirizzi internet: *(se del caso)*

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: *(URL)* <http://www.arpa.emr.it>

Indirizzo del profilo di committente: *(URL)* <http://www.arpa.emr.it/bandidigara>

Accesso elettronico alle informazioni: *(URL)*

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: *(URL)*

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

Altro: *(specificare)*

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

- Difesa
- Ordine pubblico e sicurezza
- Ambiente
- Affari economici e finanziari
- Salute
- Abitazioni e assetto territoriale
- Protezione sociale
- Servizi ricreativi, cultura e religione
- Istruzione
- Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

sì no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Servizi assicurativi di tutela legale e responsabilità civile auto

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="checkbox"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="checkbox"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="checkbox"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="checkbox"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Regione Emilia Romagna

Codice NUTS:

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- L'avviso riguarda un appalto pubblico
 L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66513100	
Oggetti complementari	66514110	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Euro 450.000,00 oneri per la sicurezza Euro 0,00.

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 450000.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

[Come da capitolato tecnico](#)

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

fondi Arpa ER

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

Come da disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:1) avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 2) iscrizione per attività inerente la presente fornitura nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato UE in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006; 3) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

possedere un indice di solvibilità desunto dai dati dei bilanci degli ultimi tre anni pari o superiore a 1.

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

Aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni un servizio analogo a quello oggetto del lotto per cui si concorre il cui importo sia almeno pari all'importo annuale a base di gara

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

- L'appalto è riservato ai laboratori protetti
- L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

[autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione in base al D.Lgs. 209/2005](#)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : sì no

(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: *(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)*

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e *(se del caso)* numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: *(procedura negoziata, dialogo competitivo)*

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione *(contrassegnare le caselle pertinenti)*

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito *(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)*

criteri indicati nel capitolato d'onori, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteria	Ponderazione	Criteria	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

sì no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 20/06/2013 Ora:

Documenti a pagamento sì no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 30/06/2013 Ora: 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : 02/07/2013 (gg/mm/aaaa) Ora10:00

(se del caso)Luogo: Bologna

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

sì no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
incaricati dal concorrente muniti di delega

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Oneri per la sicurezza euro 0,00. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire via posta elettronica improrogabilmente entro il2013. La responsabile del procedimento è la dott. ssa Stefania Panato. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico firmata digitalmente. Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 il concorrente è tenuto ad indicare nell'allegato A al disciplinare di gara, sia il domicilio eletto che l'indirizzo di posta elettronica.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [TAR regione Emilia-Romagna
sezione di Bologna](#)

Indirizzo postale: [Strada Maggiore, 53](#)

Città: [Bologna](#)

Codice postale: [40125](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*

[Contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.](#)

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (*URL*)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto):
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale
Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Servizi assicurativi di tutela legale e responsabilità civile auto](#)

Lotto n. : 1 **Denominazione : Tutela legale**

1) Breve descrizione:

[Polizza assicurativa di tutela legale](#)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	66513100	
Oggetti complementari	66514110	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [90000.00](#)

Valuta: [EUR](#)

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : [36](#) oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

[CIG 5177224C63](#). il lotto viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un periodo di tre anni con eventuale ripetizione dei servizi per un periodo massimo di ulteriori anni tre

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

- Categoria n. [1] Oggetto**
- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
 - 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
 - 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
 - 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
 - 5 Servizi di telecomunicazioni
 - 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
 - 7 Servizi informatici e affini
 - 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
 - 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
 - 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
 - 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
 - 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
 - 13 Servizi pubblicitari
 - 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
 - 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
 - 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
- Categoria n. [7] Oggetto**
- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
 - 18 Servizi di trasporto per ferrovia
 - 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
 - 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
 - 21 Servizi legali
 - 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
 - 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
 - 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
 - 25 Servizi sanitari e sociali
 - 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
 - 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:

La Stazione Appaltante	L'ente aggiudicatore della gara
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
Capitolato Speciale	I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
Coassicuratore	La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione
Compagnia/Società	L'impresa assicuratrice
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara
Delegataria	La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione del rischio
Delegante	La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati Speciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa, dell'offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale.
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l'appalto
Mandatario	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
Mandante	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
Disciplinare di Gara	Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara
Offerta Tecnica	Le varianti peggiorative e/o migliorative che ciascun

	concorrente può presentare per partecipare alla gara
Offerta Economica	Il premio lordo che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

1. CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL'APPALTO

ARPA EMILIA ROMAGNA ha indetto una procedura aperta, in ambito comunitario, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le coperture assicurative di seguito specificate (C.P.C. 81, 812, 814 dell'allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Lotto	Importo annuale lordo a base d'asta	Importo complessivo lordo a base d'asta	N. CIG
1. Tutela Legale	€ 30.000,00=	€ 90.000,00=	5177224C63
2. Libro Matricola	€ 140.000,00=	€ 140.000,00=	51772333D3

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi; tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato speciale. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare.

La durata del contratto oggetto della presente procedura è fissata:

- per il lotto "Tutela legale" in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24 del 31/10/2013 e scadenza alle ore 24 del 31/10/2016;
- per il lotto "Libro matricola" in anni 1 (uno) con effetto dalle ore 24 del 31/10/2013 e scadenza alle ore 24 del 31/10/2014.

E' prevista la possibilità del rinnovo dei servizi assicurativi, ex art. 29 c. 1 D.Lgs. 163/2006, previo accordo della Società.

Tale rinnovo avrà la durata massima di tre anni per il lotto di tutela legale e di un anno per il lotto libro matricola.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €0,00.

2. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, raggruppata o in coassicurazione, nel rispetto delle condizioni e in possesso dei i requisiti di seguito descritti.

Condizioni di partecipazione.

Ai fini della partecipazione le imprese concorrenti devono:

1. dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto e di accettare integralmente il capitolato;

2. per le imprese in Coassicurazione o R.T.I., rendere le dichiarazioni di impegno di cui ai successivi punti 3.1 e 3.2;
3. presentare la cauzione provvisoria secondo quanto indicato nel successivo punto 8.1.4.

Inoltre:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento con altra impresa, a pena di esclusione;
- b) non deve sussistere la condizione ostativa di cui all'art. 38, comma 1, l. m-quater, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.; relativamente a quanto previsto per l'ipotesi di cui all'art. 38 co. 1, l. m-quater), o in caso di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le rispettive offerte siano da imputarsi ad un unico centro decisionale, opera la prescrizione dell'art. 38, comma 2.

Requisiti di ordine generale

Le imprese concorrenti devono:

- avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
- essere iscritte alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono possedere:

- un indice di solvibilità desunto dai dati dei bilanci degli ultimi tre anni che deve essere pari o superiore a 1 .

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere:

- almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara reso in favore di Pubbliche Amministrazioni prestato nell'ultimo triennio, il cui importo sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara, ovvero:
- € 30.000,00 per il lotto 1) tutela legale;
- € 140.000,00 per il lotto 2) libro matricola.

Si precisa che negli atti di gara per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando.

3. FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

Coassicurazione

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 10%. Il requisito di cui al precedente punto 2 relativi al requisito di capacità economica deve essere posseduto singolarmente da ogni coassicuratore, il requisito di capacità tecnica, relativo al servizio analogo deve essere posseduto dalla sola Impresa indicata quale Delegataria.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota pari ad almeno il 10%. Il requisito di capacità economica deve essere posseduto singolarmente da ogni impresa raggruppata, il requisito di capacità tecnica, relativo al servizio analogo a quello posto a base di gara per cui si partecipa deve essere posseduto almeno dall' Impresa indicata quale Mandataria.

4. EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il bando, il disciplinare di gara, i moduli per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara ed i capitoli, sono consultabili e scaricabili gratuitamente, sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.emr.it

Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice e/o via posta elettronica certificata.

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dalle Imprese interessate entro 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le informazioni richieste e le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell'ARPA EMILIA ROMAGNA , www.arpa.emr.it almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell'art. 71 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rispondere anche ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

5. CRITERI DELL'OFFERTA

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati secondo il seguente criterio:

- per il lotto 1) Tutela legale, all'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., sommando il punteggio relativo al "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo all' "Offerta Economica";
- per il lotto 2) Libro matricola, al prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. valutando il massimo ribasso d'asta offerto.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato quale base d'asta.

E' ammessa la partecipazione ad uno o ad entrambi i lotti in gara. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo prezzo.

Offerte parziali non saranno prese in considerazione.

L'offerta tecnica dovrà preferibilmente essere redatta sulla Scheda di Offerta Tecnica (**Allegati D, D1 e D2**), allegata al presente disciplinare.

L'offerta economica dovrà preferibilmente essere redatta sulla Scheda di Offerta Economica (**Allegato E**), allegata al presente disciplinare.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nel Capitolato Speciale, fatte salve le varianti proposte e, dovranno essere riportati integralmente nella polizza che verrà stipulata con la Società aggiudicataria.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana, in caso di aggiudicazione anche tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c. d. "antimafia", alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2 del D. Legge 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, nonché all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale.

Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto, offerte tra loro alternative, non sottoscritte e/o condizionate.

6. VARIANTI

Per il lotto 1) tutela legale le Imprese offerenti hanno facoltà di proporre delle varianti peggiorative e/o migliorative limitatamente a quelle rientranti nelle categorie di seguito riportate; la Commissione prenderà in considerazione solo le varianti relative a :

- Definizioni;
- Norme che regolano l'assicurazione in generale;
- Norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali;
- Garanzie aggiuntive.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13.00 del giorno __.09.2013, pena l'esclusione dalla gara**, al seguente indirizzo:

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna
Area Acquisizione beni e servizi
Via Po, 5- 40139 BOLOGNA

Ad avvenuta scadenza del sopraddeito termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente le buste come di seguito descritto.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 fino al termine perentorio sopra indicato.


L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza e recare all'esterno l'oggetto della presente procedura **“SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'ARPA EMILIA ROMAGNA”**.

Il plico, inoltre, viene controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; con l'indicazione all'esterno, dell'indirizzo di cui sopra, della ragione sociale, dell'indirizzo di posta elettronica del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, di tutte le imprese e l'indirizzo di posta elettronica della sola Compagnia mandataria o delegataria.

Il plico dovrà contenere **pena esclusione dalla gara**, tre buste separate e sigillate: **“Busta A – documentazione amministrativa”**, **“Busta B – Offerta Tecnica”** e **“Busta C – offerta economica”** oltre, in via facoltativa, le buste **“D documentazione ex art. 48 D.Lgs 163/2006”** e **“F documentazione relativa alle giustificazioni sui prezzi”** da presentarsi secondo le modalità sotto indicate.

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti il concorrente può presentare un unico plico inserendo una sola busta A e la busta B per il solo lotto n.1 e distinte buste C ed eventualmente D ed E per ogni lotto per cui si partecipa.




RETRO

Concorrente: - Ragione sociale
BUSTA "A" – "DOCUMENTAZIONE"
LOTTO / LOTTI

FRONTE

- la **BUSTA B** riportante la ragione sociale della Impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"**;




RETRO

Concorrente: - Ragione sociale
BUSTA "B" – "OFFERTA TECNICA "
LOTTO N. 1

FRONTE

- la **BUSTA C** riportante: la ragione sociale dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**;



RETRO

Concorrente: - Ragione sociale
BUSTA "C" – "OFFERTA ECONOMICA "
LOTTO / LOTTI

FRONTE

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 BUSTA A

La **BUSTA A**, con la dicitura **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE"**, deve contenere, pena **l'esclusione dalla gara**:

1. la domanda di partecipazione con l'indicazione della forma in cui si partecipa (impresa singola/r.t.i./coassicurazione);
2. le dichiarazioni relative al rispetto delle condizioni ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 2 del disciplinare;
3. ove il concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, le dichiarazioni indicati nell'art. 49 d.lgs. n. 163/06 e nel presente disciplinare al punto 8.1.1. che segue, e l'originale o copia autentica del contratto di avvalimento;

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra vengono rese, rispettivamente, utilizzando preferibilmente i moduli “**Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa**” e “**Allegato B – Dichiarazioni di avvalimento**”, ovvero mediante autonome dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto rispetti quanto richiesto nei moduli citati. La domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese in lingua italiana, sottoscritte dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore del concorrente (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia della procura), con allegata copia anche fotostatica del d.i. del sottoscrittore. Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la domanda e le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

4. in caso di partecipazione in r.t.i. o in coassicurazione la documentazione meglio specificata ai punti 8.1.2 e 8.1.3 che seguono;
5. la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, co. 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (punto 8.1.4);

Si precisa al riguardo che:

8.1.4 Attestazione di avvalimento

Il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) può avvalersi, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – tecnica - professionale di società terze iscritte presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005 (in caso di imprese appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano).

Ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ed a pena di esclusione devono essere rese dal concorrente e dall'impresa ausiliaria le dichiarazioni di cui all'art. 49 cit. - utilizzando a tale riguardo il modulo “**Allegato B– Dichiarazioni di avvalimento**”, o rendendo autonome dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 445/00, debitamente sottoscritte ed accompagnate da copia, anche non autenticata, del d.i. dei sottoscrittori:

- dichiarazione, resa dal concorrente preferibilmente utilizzando il modulo “**Allegato B**” e sottoscritta dal concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria – debitamente sottoscritta con allegata copia fotostatica del d.i. del sottoscrittore – relativa all'iscrizione c/o la C.C.I.A.A. ed al possesso dell'autorizzazione ex D.Lgs. 209/2005, nonché all'insussistenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 38 D. Lgs.

163/2006. Vale anche per l'impresa ausiliaria quanto previsto dal comma 1, l. m-*quater*) e dal comma 2 del citato art. 38;

- dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, che attesti che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata.

Oltre alle dichiarazioni di cui sopra, deve essere prodotto **a pena di esclusione**:

- Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall'art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2006.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 163/06. Non è consentito che partecipino contemporaneamente alla presente gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti.

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 d.lgs. n. 163/06 e del presente Disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i. /consorzio.

8.1.2 Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)

A pena di esclusione dalla gara, la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore, fermo restando l'obbligo per le Compagnie in coassicurazione di garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta;
- l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.

Per gli adempimenti di cui sopra deve essere preferibilmente utilizzato il modulo "**Allegato C**", o vengono rese autonome dichiarazioni di identico contenuto debitamente sottoscritte.

Si precisa, inoltre, **che a pena di esclusione**:

1. le dichiarazioni di cui al modulo "**Allegato – A**" – da intendersi interamente ed integralmente ritrascritte nel presente Disciplinare, devono essere presentata da ogni Compagnia partecipante;
2. il requisito relativo all'indice di solvibilità deve essere posseduto – e, per l'effetto, dichiarato - da ciascuna impresa facente parte del riparto di coassicurazione;
3. il requisito relativo al servizio analogo a quello oggetto della gara a quello posto a base di gara per cui si partecipa deve essere posseduto – e, per l'effetto, dichiarato - dalla sola Delegataria.

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 deve essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte del riparto di Coassicurazione.

8.1.4 Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, inserendolo nella **"Busta A - Documentazione amministrativa"** il mandato collettivo speciale - gratuito, irrevocabile e con rappresentanza - conferito alla mandataria. Il mandato conferito alla mandataria/capogruppo deve risultare da scrittura privata legalizzata e la relativa procura viene conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

In tal caso l'Offerta Economica potrà essere sottoscritte dalla sola Impresa capogruppo. e la dichiarazione di cui all'art. 37, co. 13, d.lgs. n. 163/06 relativamente alle quote di partecipazione/esecuzione, viene resa unitamente al "MODELLO DI OFFERTA", salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i..

Nel caso di **r.t.i./consorzi ancora da costituire, a pena di esclusione**, le società facenti parte del raggruppamento saranno tenute a:

- specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti delle imprese che andranno a formare il raggruppamento, o dai loro procuratori speciali.

Ove aggiudicatario, il R.T.I./consorzio ancora da costituire, è tenuto a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, ed a rispettare gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i.

Per gli adempimenti di cui sopra deve essere preferibilmente utilizzato il modulo **"Allegato C"**, o vengono rese autonome dichiarazioni di identico contenuto debitamente sottoscritte.

Si precisa, inoltre, **che a pena di esclusione:**

1. le dichiarazioni di cui al modulo **"Allegato - A"** - da intendersi interamente ed integralmente ritrascritte nel presente Disciplinare, devono essere presentate da ogni Compagnia partecipante;
2. il requisito relativo all'indice di solvibilità deve essere posseduto - e, per l'effetto, dichiarato - da ciascuna impresa facente parte del riparto di coassicurazione;
3. il requisito relativo al servizio analogo a quello posto a base di gara per cui si partecipa deve essere posseduto - e, per l'effetto, dichiarato - dalla sola Delegataria.

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 deve essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento.

8.1.4 Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria nelle forme di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006 per un importo pari al 2% dell'importo complessivo presunto, ovvero:

- per il lotto 1) Tutela legale € 1.800,00.=-;
- per il lotto 2) Libro matricola € 2.800,00.=-.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. In caso di A.T.I., per poter beneficiare della riduzione di cui sopra, il possesso del requisito di qualità deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al 10% del premio lordo complessivo di polizza – per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75 – comma 8 – e dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.

Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

8.2 Busta B per il solo lotto n. 1

La **BUSTA B**, con la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" deve contenere:

- dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari (Allegato D);
- in alternativa l'indicazione delle eventuali varianti peggiorative e/o migliorative, redatte preferibilmente secondo lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato D1 – D2); ogni variante dovrà essere sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari.

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'Offerta Tecnica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l' Offerta Tecnica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un suo procuratore la cui procura è stata inserita all'interno della busta A.

8.3 Busta C

Per ogni lotto per cui si partecipa dovranno essere presentate distinte **BUSTE C**, con la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l'offerta.

L'offerta viene redatta in bollo preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato E**, con indicazione del premio lordo annuo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il premio offerto in cifre e in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l' Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un suo procuratore la cui procura è stata inserita all'interno della busta A.

8.4 Busta D

Vedi di seguito quanto disposto al punto 10.

N.B.: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.

8.5 Busta E

Le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto contenenti gli elementi indicati dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare più rapidamente potendo avviare la verifica sull'eventuale anomalia dei prezzi già dall'aggiudicazione provvisoria.

N.B.: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Per il lotto 1) tutela legale l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i seguenti criteri:

Parametro		Punteggio massimo
a)	Offerta economica (prezzo)	30 punti
b)	Offerta tecnica (varianti)	70 punti
TOTALE		100 punti

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri a) e b), risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

a) Offerta economica:

Verranno attribuiti massimo 30 punti all'Impresa assicuratrice che ha offerto il premio annuo lordo più basso. Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:

$$X = 30 \times \text{Premio annuo lordo più basso}$$

Premio annuo lordo dell'offerta presa in esame

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione l'**importo lordo annuo** così come indicato nella scheda di offerta economica.

b) Offerta tecnica:

All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato saranno assegnati **60 punti**, che verranno ridotti in base alla natura delle condizioni peggiorative apportate al testo, successivamente elencate (punti da 1 a 4); tali varianti, comunque e **a pena di esclusione delle stesse**, non potranno modificare in modo sostanziale il contenuto e/o la portata economica delle garanzie.

Relativamente alle varianti migliorative, il punteggio verrà attribuito in proporzione all'entità del miglioramento proposto fino ad un massimo di **10 punti**. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di valutare nel suo complesso la portata delle migliorie apportate indipendentemente dal numero delle varianti migliorative proposte.

Tipologia di normativa soggetta a varianti peggiorative		Massimo punteggio detraibile
1	Definizioni	-10
2	Norme che regolano l'assicurazione in generale	-10

3	Norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali	-20
4	Garanzie aggiuntive	-20
	TOTALE	-60

Sono ammesse un numero massimo di varianti peggiorative pari a 5 per ogni tipologia di variante, pertanto il numero massimo di varianti ammesse è pari a 20.

In caso di presentazione di un numero maggiore di varianti peggiorative si procederà all'esclusione dell'offerta.

Sono ammesse un numero massimo di varianti migliorative pari a 5; il punteggio massimo attribuibile per le varianti migliorative è pari a 10.

Nel caso di accettazione integrale del capitolato così come predisposto verrà pertanto attribuito il punteggio massimo di 60 punti.

Nel caso in cui, invece, la proposta di polizza preveda condizioni peggiorative rispetto alle specifiche tecniche del predetto capitolato, la Commissione procederà secondo la seguente valutazione:

- ad ogni variante considerata ininfluyente non verrà tolto alcun punto;
- ad ogni variante peggiorativa verrà applicata una detrazione di punteggio in relazione alla gravità del peggioramento proposto, secondo i seguenti criteri:

Punto 1): ad ogni variante peggiorativa verranno tolti fino ad un massimo di 2 punti;

Punto 2): ad ogni variante peggiorativa verranno tolti fino ad un massimo di 2 punti;

Punto 3): ad ogni variante peggiorativa verranno tolti fino ad un massimo di 4 punti;

Punto 4): ad ogni variante peggiorativa verranno tolti fino ad un massimo di 4 punti.

Il calcolo dei punteggi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), avverrà attribuendo a ciascun punto un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:

- molto grave 1,0
- grave 0,6
- non grave 0,2
- ininfluyente 0,0

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

Nel caso in cui, inoltre, la proposta di polizza preveda condizioni migliorative rispetto alle specifiche tecniche del predetto capitolato, la Commissione procederà secondo la seguente valutazione:

- ad ogni variante considerata ininfluyente non verrà aggiunto alcun punto;
- ad ogni variante migliorativa verrà applicato un aumento di punteggio in relazione alla migliorativa proposta, fino ad un massimo di punti 2 per variante, corrispondente ad un massimo di 10 punti, secondo i seguenti criteri.

Ad ogni variante migliorativa verrà attribuito un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:

- molto buona 1,0

- buona 0,6
- discreta 0,2
- ininfluyente 0,0

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

In data --.09.2013 alle ore 10:00 presso la sede di Arpa, a Bologna, in via Po, 5 la Commissione di gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura delle buste A contenenti la documentazione amministrativa.

La Commissione verificata la regolarità della documentazione presentata, procederà, nella medesima seduta pubblica, all'effettuazione del sorteggio per le verifiche dei requisiti dichiarati ex art. 48 del D.Lgs. 163/06, in particolare il concorrente sorteggiato dovrà produrre, tassativamente entro 10 giorni a pena d'esclusione, la documentazione relativa:

- estratti dei bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni evidenziando le voci da cui si desuma l'indice di solvibilità richiesto
- al servizio analogo a quello posto a base di gara reso a favore di Pubbliche Amministrazioni il cui importo sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara, mediante la produzione di copia fotostatica del frontespizio della specifica polizza di assicurazione, ovvero una dichiarazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione relativa all'esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione dell'importo annuale del premio e del periodo annuo di copertura.

Si precisa che negli atti di gara per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita/no la/e ditta/e concorrente ad inserire nella **busta D** la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra. Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della busta D relativa alla documentazione comprovante i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente munito di idonea delega. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

La Commissione procederà inoltre in seduta pubblica ad aprire le buste B per il solo lotto n.1.

Nel caso in cui le ditte sorteggiate inseriscano nella busta A) "Documentazione amministrativa" i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra, si procederà, senza soluzione di continuità, nella stessa giornata della prima seduta pubblica, all'apertura della busta C) "Offerta economica" per quanto attiene il lotto n.2.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le Buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

10.1 Seconda fase prevista per il solo lotto 1:

In seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione della documentazione contenuta nella **BUSTA B "OFFERTA TECNICA"**, cui seguirà l'attribuzione del punteggio in base ai criteri indicati al punto 9 del presente Disciplinare.

La Commissione ha facoltà di richiedere alle Società partecipanti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla gara.

10.2 Terza fase:

Conclusa la precedente fase si procederà ad una successiva seduta pubblica che verrà convocata con apposita comunicazione a tutte le Società concorrenti ammesse, all'apertura delle buste economiche.

Si precisa che:

- Le offerte sono valide fino al 180° giorno dalla data di scadenza indicata nel bando;
- L'Agenzia si riserva il diritto: **(i)** di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, **(ii)** di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, **(iii)** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

In questa seduta la Commissione procederà:

- alla comunicazione dei concorrenti esclusi e di quelli ammessi;
- alla lettura dell'attribuzione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica;
- relativamente ai concorrenti ammessi, all'apertura della **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**;
- alla predisposizione della graduatoria sommando per ciascun concorrente i punteggi delle rispettive offerte tecniche ed economiche e sarà formulata la proposta di aggiudicazione.

In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall'art. 77 del R.D. 827/1924

Ai fini dell'eventuale valutazione dell'anomalia, si procederà secondo le modalità previste dagli articoli 86 e seguenti del d.lgs. n. 163/06.

10.3 Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

- ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste – anche fissando un termine all'uopo perentorio - integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e fissandone un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a tutte le ditte concorrenti. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, l'esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge;
- tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico dell'aggiudicatario;
- si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l'aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la documentazione di rito.

11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La Stazione Appaltante provvede alla verifica di cui all'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sia nei confronti dell'aggiudicatario sia nei confronti del concorrente che segue in graduatoria attenendosi alle specifiche disposizioni e con le eventuali conseguenze ivi previste.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti ed il rispetto di tutte le condizioni per la partecipazione e la stipulazione del relativo contratto. La Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara.. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante

decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, salvi gli ulteriori provvedimenti e determinazioni.

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

Ove nel termine fissato nella comunicazione l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto relativamente alla cauzione definitiva, o qualora venisse accertato che si trovi comunque in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e a richiedere il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati, fino al quinto miglior offerente escluso l'aggiudicatario originario.

E' fatta salva la facoltà di cui all'art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/2006.

E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia.

La Stazione appaltante e per essa la commissione di gara ad insindacabile giudizio, potrà sia non effettuare o sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto.

12. ALTRE INFORMAZIONI

Si informa che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Panato, tel. 051 6223849, telefax 051 541026, e.mail :acquisti@cert.arpa.emr.it a cui vanno inviate eventuali richieste di chiarimento.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Bologna tel 051/6560111 - fax 051/229384 broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s. m. i.

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del:

- 4% del premio imponibile per il lotto 1) tutela legale;
- 0,01% del premio imponibile per il lotto 2) libro matricola.

Relativamente al lotto 2) libro matricola si precisa inoltre che la percorrenza media annua di ciascun veicolo è pari a km 7.830.

13. STATISTICHE SINISTRI

Al presente Disciplinare si allega la Statistica Sinistri così come inviata dalle Compagnie di Assicurazione in corso.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'ARPA a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

La presente procedura è altresì oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione nella pubblica amministrazione). I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Arpa Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5.

Responsabile del presente trattamento è il Direttore Amministrativo di Arpa.

Allegati:

- Allegato A – Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- Allegato A bis – Dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione;
- Allegato B. – Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria e dell'Impresa concorrente (dichiarazione di Avvalimento);
- Allegato C – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese/Coassicurazione;
- Allegato D – Offerta Tecnica (accettazione capitolato tecnico);
- Allegato D1 – Offerta Tecnica (varianti peggiorative);
- Allegato D2 – Offerta Tecnica (varianti migliorative);
- Allegato E – Offerta Economica;
- Allegato F – Capitolato Tecnico;
- Allegato G – Statistica sinistri pregressi
- Allegato H – Attestati di rischio

Bologna, _____

La Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi
(dott. ssa Elena Bortolotti)

da inserire in busta A

Allegato A)
Domanda di partecipazione e
dichiarazione amministrativa

Luogo e data

Spettabile
ARPA EMILIA ROMAGNA
Via Po n. 5
40139 BOLOGNA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'ARPA EMILIA ROMAGNA

La scrivente Società

.....
nella persona del Sig.

nella sua qualità di

(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)

chiede di partecipare alla procedura in oggetto come:

(barrare l'opzione interessata)

Lotto 1) tutela legale:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Impresa Singola | |
| <input type="checkbox"/> Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di | <input type="checkbox"/> Mandataria |
| | <input type="checkbox"/> Mandante |
| <input type="checkbox"/> Coassicurazione in qualità di | <input type="checkbox"/> Delegataria |
| | <input type="checkbox"/> Delegante |

Lotto 2) libro matricola:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Impresa Singola | |
| <input type="checkbox"/> Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di | <input type="checkbox"/> Mandataria |
| | <input type="checkbox"/> Mandante |
| <input type="checkbox"/> Coassicurazione in qualità di | <input type="checkbox"/> Delegataria |
| | <input type="checkbox"/> Delegante |

da inserire in busta A

A tal fine il sottoscritto

.....
nato a il

.....
e residente in Via/Piazza
n.....

C.F.

nella sua qualità di

(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)

della società

.....
con sede legale in Via/Piazza
n.....

C.F./P.IVA

a tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e per la propria società dichiara quanto segue:

per quanto attiene il lotto n.2 "responsabilità civile auto " :

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente quanto previsto nel capitolato tecnico "responsabilità civile Auto e garanzie accessorie"

dichiara inoltre:

1. i seguenti dati relativi alla società:

denominazione della società

con sede legale in

sede operativa

C.F./P.IVA

Tel. Fax

e-mail

domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5-bis, D.lgs. 163/2006 (che può coincidere o meno con la sede legale della società)

.....
.....

recapito di pec – posta elettronica certificata, di cui viene autorizzato l'utilizzo per le suddette comunicazioni

Pec.....

da inserire in busta A

2. che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio

[barrare la casella del caso che ricorre]

come da certificato allegato in copia (recante la menzione antimafia)

con i dati d'iscrizione seguenti:

1) denominazione/ ragione sociale

2) C.F. P.IVA

3) data di iscrizione luogo n. iscrizione

4) durata della società/data termine

.....

4) forma giuridica

.....

5) codice di attività

6) oggetto sociale della Compagnia

.....

7) nominativo del/i legale/i rappresentante/i ed indicazione dei relativi poteri

.....

.....

.....

.....

3. con riferimento alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che la società:

[barrare la casella del caso che ricorre]

non ha in corso nessuna delle predette procedure

ha in corso una delle seguenti procedure:

.....

.....

4. *[barrare la casella del caso che ricorre]*

di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si partecipa (indicare gli estremi)

.....

.....

.....

ovvero

di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi)

da inserire in busta A

.....
.....
.....

ovvero

di possedere l'autorizzazione dell' IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all' IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

INDICA

5. i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in carica presso la società al momento della dichiarazione:

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza (rientranti tra i soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) e c)), ovvero socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

Sig.
nato a (.....) il
e residente a (.....) in via n.
C.F.
in qualità di

Sig.
nato a (.....) il
e residente a (.....) in via n.
C.F.
in qualità di

Sig.
nato a (.....) il
e residente a (.....) in via n.
C.F.
in qualità di

da inserire in busta A

6. i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime categorie e qualifiche di soggetti di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Sig.
nato a (.....) il
e residente a (.....) in via n.
C.F.
in qualità di

Sig.
nato a (.....) il
e residente a (.....) in via n.
C.F.
in qualità di

Sig.
nato a (.....) il
e residente a (.....) in via n.
C.F.
in qualità di

con riferimento ai punti 8), 9), 10) e 11)

[barrare la casella del caso che ricorre]

- dichiarazione resa dal rappresentante sottoscrittore che se ne assume la piena e diretta responsabilità, anche nei confronti dei soggetti terzi

.....

(apporre firma del dichiarante nello spazio sopra)

- dichiarazione resa da ciascun diretto interessato utilizzando il modello di cui all'allegato A_bis

DICHIARA

7. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
8. ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti sopra elencati non sono state applicate misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né sussistono cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;
9. ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, che nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono sentenze di

da inserire in busta A

condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

10. a norma di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che il sottoscritto, nonché i soggetti sopra elencati, ha/hanno riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione ¹

[barrare la casella del caso che ricorre]

nessuna

elenco condanne:

.....
.....
.....
.....
.....

*[Si ricorda che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a pena di **esclusione**, a dare dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima].*

11. ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. 163/06 s.m.i, che non ricorrono le condizioni indicate nella citata norma nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti sopra elencati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

12. ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. m quater) (art. 38, comma 2), del d.lgs. 163/06:

[barrare la casella del caso che ricorre]

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

¹ Ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

da inserire in busta A

13. che la società è in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

ovvero

[qualora la società non sia tenuta all'osservanza della legge 68/1999, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, si scelga tra le opzioni, barrando con una croce una delle caselle]

- che la società occupa da 15 a 35 dipendenti che non ha proceduto a nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;
 - che la società versa in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m., ovvero dall'art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dagli artt. 4 e 24 legge 223/1991, per la quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, legge 68/1999;
 - che la società occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle disposizioni di cui alla legge 68/1999;
14. di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 o di averli conclusi (D.L. 210/2002 art. 1, comma 2);
15. di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi della contrattazione collettiva nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
16. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, di accettare le stesse e di assumerne di conseguenza tutti gli oneri;
18. di giudicare le condizioni economiche offerte remunerative, avendo tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
19. di essere a conoscenza che l'aggiudicazione è soggetta all'approvazione dei risultati della gara da parte della Commissione di gara, al definitivo accertamento, nei confronti della società, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell'efficacia relativamente alla delibera di aggiudicazione definitiva;
20. per la regolarità delle proprie posizioni contributive e assicurative, specifica quanto segue:

[barrare la casella che interessa]

Recapito corrispondenza in relazione ad eventuali verifiche sul DURC	Sede legale <input type="checkbox"/> oppure Sede operativa <input type="checkbox"/>
--	---

da inserire in busta A

C.C.N.L. applicato	(specificare)
--------------------	---

Dimensione aziendale	da 0 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre <input type="checkbox"/>
----------------------	--

INAIL – codice ditta	INAIL – posizioni assicurative territoriali
INPS – matricola azienda	INPS – sede competente

21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

22. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;

23. di aver ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

24. che la suddetta società possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la fornitura del servizio, vale a dire:

- indice di solvibilità pari o superiore ad 1, desunto dai dati dei bilanci dell'ultimo triennio;
e che le imprese mandanti/ mandataria/delegataria

..... (mandanti)

da inserire in busta A

..... (mandataria/delegataria)

..... (mandataria/delegataria)

possiedono singolarmente il requisito di cui trattasi per intero;

- aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio, analogo a quello posto a base di gara, per servizi resi alla Pubblica Amministrazione, per un importo almeno pari all'importo annuale a base di gara;

e che le imprese

..... (mandataria/delegataria)

..... (mandataria/delegataria)

..... (mandataria/delegataria)

possiedono singolarmente il requisito di cui trattasi per intero;

di seguito viene riportato l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con i relativi dettagli :

Cliente	Ramo	Periodo di validità della polizza	Importo annuo lordo del premio

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui sopra sono sottoscritte dall'interessato. (In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare originale o copia conforme all'originale della procura).

timbro della società e firma del dichiarante

.....
.....

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO A_bis

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'ARPA EMILIA ROMAGNA

Dichiarazione circa l'insussistenza di cause di esclusione rilasciata da soggetti diversi dal legale rappresentante di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto

(nome e cognome)

nato il

a

residente a

via n.

C.F.

in qualità di *(barrare la casella del caso che ricorre)*

- titolare se si tratta di impresa individuale;
- socio se si tratta di società in nome collettivo;
- socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica;

specificare ulteriormente, se ricorre il caso:

- soggetto titolare delle suddette qualifiche cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

della società

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,

DICHIARA

- 1) **a pena di esclusione**, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06 s.m.i., che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all'art. 3

da inserire in busta A

della L. n. 1423/1956, né sussistono cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- 2) ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i., che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- 3) a norma di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 s.m.i., di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione²:

[barrare la casella del caso che ricorre]

- nessuna
- elenco condanne:

.....
.....
.....

- 4) **a pena di esclusione**, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. 163/06 s.m.i., che non ricorrono le condizioni indicate nella citata norma nei propri confronti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

timbro della società firma del dichiarante

.....

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

² Ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Spettabile
ARPA EMILIA ROMAGNA
Via Po, 5
40139 BOLOGNA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo – Lotto 2) Libro Matricola

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
.....
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Società | quota% | Delegataria / Mandataria |
| 2. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |
| 3. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

Scomposizione del premio

Premio annuo netto	€	
Servizio Sanitario Nazionale	€	
Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo	€	

SEZIONE II - CORPI VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo	€	

SEZIONE III - ASSISTENZA

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo	€	

Scomposizione del premio Complessivo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo	€	

Premio annuo lordo anticipato pari a (in cifre ed in lettere): **(valevole ai fini della aggiudicazione)**

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

da inserire in busta B

Allegato D2)
Scheda offerta tecnica migliorativa

PROPOSTA DI VARIANTE MIGLIORATIVA (compilare una singola scheda per ciascuna variante)

Si propone la seguente variante migliorativa :

N. lotto	Variante (n. progress.)	Titolo della variante

(compilare solo il titolo)

Testo di clausola

L'articolo _____ del capitolato speciale d'oneri "*Polizza di assicurazione Tutela Legale*" si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

“
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....”

Data.....

Firma.....

Spettabile
ARPA EMILIA ROMAGNA
Via Po, 5
40139 BOLOGNA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo – Lotto 1) Tutela Legale

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
.....
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Società | quota% | Delegataria / Mandataria |
| 2. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |
| 3. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Retribuzioni annue lorde	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo anticipato
€39.899.355,99‰	€.....

Scomposizione del premio Complessivo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo	€	

Premio annuo lordo anticipato pari a (in cifre ed in lettere): **(valevole ai fini della aggiudicazione)**

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, i cui documenti siano stati inseriti in busta A

Spettabile
ARPA EMILIA ROMAGNA
Via Po n. 5
40139 BOLOGNA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'ARPA EMILIA ROMAGNA

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Il sottoscritto nato a ilresidente in Via/Piazzan..... in qualità di dell'impresa ausiliariacon sede in Via/Piazza.....n.... con codice fiscale..... con partita IVA Codice attività

- ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- ai sensi dell'art. 49 c. 2 Lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.¹ di come segue:
 - denominazione.....
 - numero di iscrizione Data di iscrizione
 - forma giuridica attuale
 - durata della società.....
 - oggetto dell'attività.....
 - nominativi dei rappresentanti legali e degli altri soggetti titolari della capacità di impegnare il concorrente verso terzi:
cognome..... nome
 - nato a il Codice Fiscale
 - carica Nominato il..... fino al poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall' IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi all'oggetto di gara;

ovvero

¹ Per i concorrenti provenienti da un altro Stato membro dell'U.E. indicare l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

da inserire in busta A

di possedere l'assenso dell' IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi all'oggetto di gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

ovvero

di possedere l'attestazione dell' IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi all'oggetto di gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale;

- Ai sensi dell'art. 49 – c. 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

1. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

Si allega originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 49 – c. 2 lett. f).

Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra menzionata attesta di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

In fede.

L'impresa Ausiliaria

.....

All. copia del documento d'identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, anche copia fotostatica della relativa procura.

da inserire in busta A

Spettabile
ARPA EMILIA ROMAGNA
Via Po n. 5
40139 BOLOGNA

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL'IMPRESA CONCORRENTE

Il sottoscritto nato a
..... ilresidente in Via/Piazza
.....n..... in qualità di dell'impresa concorrente
.....con sede in Via/Piazza.....n.... con
codice fiscale..... con partita IVA Codice attività
.....

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- ai sensi dell'art. 49 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

l'avvalimento dei seguenti requisiti di carattere tecnico/organizzativi

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l'impresa ausiliaria è la seguente:

RAGIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO: _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Si allega originale o copia autenticata del contratto di avvalimento

In fede.

L'impresa concorrente

All. copia del documento d'identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, anche copia fotostatica della relativa procura.

da inserire in busta A

Allegato C)
Dichiarazione di Impegno alla Coass o RTI

Spettabile
ARPA EMILIA ROMAGNA
Via Po n. 5
40139 BOLOGNA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'ARPA EMILIA ROMAGNA

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / COASSICURAZIONE

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. ____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. ____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. ____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

da inserire in busta A

con la presente.

DICHIARANO

In caso di coassicurazione

- di ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto della gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%.
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione

In caso di ATI

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- che la Compagnia Mandataria ritiene una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Mandanti di ritenere una quota pari ad almeno il 10.%.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

Che le parti del servizio/percentuali di rischio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): _____

impresa (mandante): _____

impresa (mandante): _____

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE

- le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. _____ (delegataria)

da inserire in busta A

2. _____ (coassicurata delegante)

3. _____ (coassicurata delegante)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'impresa n. 1) da:

(1) _____ in qualità

di _____

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 2) da:

(1) _____ in qualità

di _____

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 3) da:

(1) _____ in qualità

di

_____ (spe

cificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

da inserire in busta B

Allegato D1)
Scheda offerta tecnica peggiorativa

PROPOSTA DI VARIANTE PEGGIORATIVA (compilare una singola scheda per ciascuna variante)

Si propone la seguente variante peggiorativa :

N. lotto	Variante (n. progress.)	Titolo della variante

(compilare solo il titolo)

Testo di clausola

L'articolo _____ del capitolato speciale d'oneri "*Polizza di assicurazione Tutela Legale*" si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

“
.....
.....
.....
.....
.....
.....”

Data.....

Firma.....

da inserire in busta B

Allegato D)
Scheda offerta tecnica accettazione del capitolato

ACCETTAZIONE CAPITOLATO TECNICO
--

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico "Polizza di assicurazione Tutela Legale"

Data.....

Firma.....



Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

SEZIONE I
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

SEZIONE II
CORPI VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

SEZIONE III
ASSISTENZA

La presente polizza è stipulata tra

ARPA EMILIA ROMAGNA
VIA PO, 5
40139 BOLOGNA
C.F.: 04290860370

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2013
Alle ore 24.00 del :	31.10.2014

SOMMARIO

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio – Regolazione premio
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Determinazione del premio – Comunicazioni del Contraente
- Art.6 Imposte e tasse
- Art.7 Rinvio alle norme di legge
- Art.8 Foro competente
- Art.9 Interpretazione del contratto
- Art.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Clausola Broker
- Art.14 Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa
- Art. 3 Assicurazione amministrata a Libro Matricola
- Art. 4 Massimali di garanzia
- Art. 5 Estensione territoriale
- Art. 6 Periodi di osservazione della sinistrosità
- Art. 7 Trasferimento della proprietà del veicolo
- Art. 8 Sospensione in corso di contratto
- Art. 9 Attestazione dello stato di rischio
- Art. 10 Duplicato del certificato e del contrassegno
- Art. 11 Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell'Assicurato
- Art. 12 Riparazioni
- Art. 13 Gestione delle vertenze
- Art. 14 Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo
- Art. 15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo
- Art. 16 Formule tariffarie
- Art. 17 Condizioni aggiuntive (sempre operanti) alla Sezione I Responsabilità Civile Auto

SEZIONE II CORPI VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

- Art.1 Garanzie assicurate
- Art.2 Denuncia dei sinistri
- Art. 3 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti – Pagamento dell'indennizzo
- Art. 4 Adeguamento delle somme assicurate
- Art. 5 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. 6 Esclusioni e delimitazioni
- Art. 7 Onorari dei periti
- Art. 8 Rinvio
- Art. 9 Disposizioni finali
- Art. 10 Condizioni particolari (sempre operanti) alla Sezione II Corpi Veicoli Terrestri

SEZIONE III ASSISTENZA

- Art.1 Oggetto della garanzia
- Art.2 Esclusioni – Delimitazioni – Rivalsa
- Art.3 Estensione territoriale
- Art.4 Eccedenze sui limiti delle singole prestazioni
- Art. 5 Garanzie servizio di assistenza alle persone ferite
- Art. 6 Servizio di assistenza alle persone sane
- Art. 7 Auto in sostituzione
- Art. 8 Servizio di assistenza materiale relativa al veicolo
- Art. 9 Interprete o avvocato all'estero
- Art. 10 Informazioni e consigli telefonici
- Art. 11 Istruzioni per la richiesta di assistenza

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Proprietario:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente:	La persona alla guida del veicolo.
Tariffa:	La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Veicolo:	Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audiofonovisivi stabilmente fissati.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Legge :	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento :	Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche e integrazioni.
Attestazione sullo stato di rischio :	Il documento che la Società è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Classe di merito di Conversione Universale (CU) :	E' la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Risarcimento diretto :	Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o

	parzialmente, si rivolge alla Società che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
Bonus / Mault :	formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri.

Art.2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Come da elenco allegato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE **(valide per tutte le Sezioni)**

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -REGOLAZIONE PREMIO

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza, fermo restando la consegna dei certificati e contrassegni di assicurazione alla data di effetto della polizza stessa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Previo accordo con la società è prevista la possibilità del rinnovo del servizio assicurativo per un periodo massimo di un anno.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio allegato dei mezzi da assicurare, elenco aggiornato alla data di pubblicazione del bando di gara.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio.

Art. 6 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

Art. 9 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della

presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell'ARPA ER iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art.109 ,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, dello 0,01%.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha la propria sede legale, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

La Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
5. per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

Nei predetti casi ed eventuali previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti sia del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Sono inoltre ammesse le sospensioni delle applicazioni.

In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a tre mesi, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall'Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti, così ripartiti:

- Euro 6.000.000,00 complessivi, di cui
- Euro 5.000.000,00 per danni alla persona;
- Euro 1.000.000,00 per danni alle cose.

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dal presente contratto, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo - Conguaglio del premio

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Alienazione del veicolo senza sostituzione

In questo caso la Compagnia restituisce il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.

Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

Art. 9 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

Art. 10 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

Art. 11 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Per i sinistri RCA che rientrano nell'ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento di cui al DPR n. 254/06 la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato alla Società.

Qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento di cui al DPR n. 254/06, la Società provvederà per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 12 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

Art. 14 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

Art. 15 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Art. 16 – FORMULE TARIFFARIE

A) TARIFFA BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

B) TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS)

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici; se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

C) APPENDICI DI VINCOLO

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

D) RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI DALLA SOCIETA' PER SINISTRI

Alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare alla Società l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma.

Art. 17 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI) ALLA SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e non meccanici, fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro/anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro/anno di € 500.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

E) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza, con il limite massimo per sinistro/anno di € 300.000,00=.

F) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.

G) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.

H) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

I) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

L) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

M) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

N) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

O) BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.

P) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 500,00= per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

Q) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime fino alla concorrenza di € 500,00.

R) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 300,00=per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

S) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fonosono-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche gli adesivi applicati ai veicoli.

T) GARANZIA CRISTALLI

La Società risarcisce i danni da rottura accidentale o da fatto di terzi del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni evento. Sono escluse dalla garanzia le rigature, le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

SEZIONE II CORPI VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

Le garanzie che seguono, punti da A) ad E), sono operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l'assicurazione di cui all'allegato "Elenco veicoli", qualora nella colonna "Valore Assicurato Incendio/Furto/Eventi sociopolitici/Eventi naturali/Kasko" sia segnalato il valore commerciale del veicolo.

Art. 1 – GARANZIE ASSICURATE

A) GARANZIE INCENDIO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina
- estorsione

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

C) GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

D) EVENTI NATURALI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

E) KASKO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di:

- collisione (con veicoli, persone, animali);
- urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli);
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di oggetti e materiali;
- traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
INCENDIO	valore assicurato	nessuna
FURTO/RAPINA/ESTORSIONE	valore assicurato	franchigia € 250,00
EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	franchigia € 250,00
EVENTI NATURALI	valore assicurato	franchigia € 250,00
KASKO	valore assicurato	scoperto 10% minimo € 250,00

ART. 2 - DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

in caso di incendio:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

in caso di furto/rapina/estorsione:

in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni kasko:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

altri danni:

qualsiasi documento utile alla valutazione del danno

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.

Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

ART. 4 - ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento; nel caso nella pubblicazione di riferimento non sia più disponibile il valore del mezzo, il valore stesso verrà adeguato diminuendo l'importo precedentemente assicurato del 10% e così per tutti gli anni di durata del contratto.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dalle riviste specializzate, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dalle riviste specializzate, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ART. 6 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

ART. 7 - RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Società e/o dalle norme di legge.

In ogni caso le norme del capitolato prevalgono sulle condizioni a stampa.

ART. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) ALLA SEZIONE II) CORPI VEICOLI TERRESTRI (PURCHE' ATTIVATE LE RELATIVE GARANZIE CVT)

A) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di Euro 300,00=, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.

B) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO (VALIDA SOLO PER AUTOVETTURE)

La Società, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

C) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, con il limite di Euro 300,00=, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.

D) GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

E) FURTO CON RITROVAMENTO

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00= complessive per sinistro.

F) ONORARI DEI PERITI

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza fino ad un importo pari a € 5.000,00, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

SEZIONE III ASSISTENZA **(sempre operante)**

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di "Pronto Assistance Servizi" con la quale la Società ha stipulato apposito contratto.

Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per eventi connessi direttamente all'utilizzo del veicolo.

ART. 2 - ESCLUSIONI – DELIMITAZIONI – RIVALSA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- a)** Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l'Impresta con polizza RC Auto e/o incendio e furto.
- b)** Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- c)** Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- d)** Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.
- e)** I veicoli superiori a m. 2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
- f)** Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- g)** Pronto Assistance Servizi e la Società si riservano il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'Assicurato o in caso del mancato pagamento del premio.
- h)** Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Servizio Assistenza" si applicano le disposizioni della legge.

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

a) Per le prestazioni agli assicurati:

- paesi per i quali è valida la polizza e i seguenti paesi non previsti dalla Carta Verde: Cipro (per le parti geografiche che non sono sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Siria.

b) Per le prestazioni al veicolo:

- paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi, non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, la Società provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).

ART. 4 - ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

E' possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie. L'erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un anticipo.

L'Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell'erogazione.

ART. 5 – GARANZIE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE FERITE

5.1 RIENTRO SANITARIO

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le Condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in paesi europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesione che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La garanzia non è operante nel caso in cui l'Assicurato si dimetta dall'ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

5.2 RIENTRO CON UN FAMILIARE

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora, in caso di "Rientro Sanitario" in base alle condizioni di cui al precedente art. 5.1, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Struttura Organizzativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

5.3 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Struttura Organizzativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà, con costi a carico dell'Impresa:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

5.4 CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di infortunio con la circolazione del veicolo, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.

5.5 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA

Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell'Impresa uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

5.6 VIAGGIO DI UN FAMILIARE (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato).

Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

5.7 SPESE MEDICHE (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, la Struttura Organizzativa pagherà fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per Assicurato, le spese mediche ed ospedaliere eccedenti le prestazioni erogate dai Servizi Sanitari Nazionali e/o da altre coperture assicurative.

L'intervento della Struttura Organizzativa relativo alle suddette spese assumerà carattere di anticipo per la parte di esse che risultino coperte da contratto di assicurazione.

5.8 RIENTRO SALMA (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora, a seguito di incidente connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.

ART. 6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE SANE (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato)

6.1 RIENTRO ALLA RESIDENZA / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi;

oppure

- una autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le

franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

ART. 7 - AUTO IN SOSTITUZIONE (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di:

- a) incendio totale, furto totale e rapina totale del veicolo;
- b) guasto, incidente, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata o parziale il veicolo resti immobilizzato;

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 7 giorni per sinistro, salvo il fermo del veicolo per almeno 36 ore.

Tale autovettura si troverà presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l'orario di apertura del servizio stesso.

I costi sono a carico dell'Impresa.

Restano, invece, a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di rimorchi.

ART. 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE RELATIVA AL VEICOLO

8.1 TRAINO E RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da rendere impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa provvederà per il traino del veicolo stesso all'officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni o, qualora l'Assicurato lo richieda, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 800,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale o di aree ad esse equiparate quali per esempio: sentieri, mulattiere, tratturi, strade vicinali, poderali o di bonifica o altri percorsi fuoristrada.

8.2 RIPARAZIONI SUL POSTO

(Prestazione erogata solo in Italia). Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 8.1 "Traino e recupero del veicolo fuoristrada".

L'impresa terrà a proprio carico i relativi costi. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

8.3 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

8.4 AUTISTA A DISPOSIZIONE

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

8.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

(Prestazione operante all'estero). Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti non riparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.

8.6 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di sinistro, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se all'estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Il costo dei pezzi di ricambio è a carico dell'Assicurato che dovrà rimborsarlo entro 30 giorni dalla data dell'invio, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell'impresa.

8.7 SPESE D'ALBERGO

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 100,00 per Assicurato.

8.8 ANTICIPI DI DENARO

(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato). Qualora l'Assicurato non sia in grado di pagare le spese di riparazione del veicolo immobilizzato a seguito di sinistro, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento per conto dell'Assicurato, a titolo di anticipo e contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.

Al momento della richiesta l'Assicurato deve comunicare l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia.

La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.

La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

ART. 9 - INTERPRETE O AVVOCATO ALL'ESTERO (Prestazioni operanti all'estero)

9.1 SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, pagherà l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro.

9.2 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

ART. 10 - INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà gratuitamente le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; tempo sulle strade;
- automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- legali (codice della strada).

ART. 11 - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato in possesso della tessera "....." potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde sulla stessa indicato (800 90 4861) dall'estero (+39 011 6523200).

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome.
3. Numero di targa del veicolo.
4. Indirizzo del luogo in cui si trova.
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per la conclusione dell'assistenza la Struttura Organizzativa potrà richiedere gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Struttura Organizzativa stessa.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia, la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione presentando dichiarazione scritta dhe denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura Organizzativa ed allegando alla stessa:

- in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa;
- in caso di intervento autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

SCHEDA RIEPILOGATIVA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico	€ 500.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Ricorso terzi da incendio	€ 500.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Soccorso Vittime della strada	€ 1.000,00= per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento	€ 300.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Rimborso spese di custodia e parcheggio	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese trasporto in ambulanza del conducente	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Dispositivi di sicurezza	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Bagagli	€ 1.000,00 per sinistro/anno per veicolo € 15.000,00 per anno	Nessuno
Rientro passeggeri	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro veicolo	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Perdita delle chiavi	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Incendio	La somma assicurata	Nessuno
Furto/rapina/Estorsione	La somma assicurata	€ 250,00
Eventi Sociopolitici	La somma assicurata	€ 250,00
Eventi naturali	La somma assicurata	€ 250,00
Kasko	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Rottura cristalli	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Onorari dei periti	€ 5.000,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese di immatricolazione Incendio	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese di immatricolazione Furto	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Furto con ritrovamento	€ 300,00 per sinistro	Nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

NOTA BENE

Il parco automezzi dell'ARPA Emilia Romagna, così come descritto nella tabella allegata, è aggiornato alla data di pubblicazione del bando di gara.

Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto. Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata alla data di pubblicazione del bando di gara.

Alla scadenza di ogni anno di vigenza del contratto dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, sia con riferimento alla classe di merito, che con riferimento alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco automezzi.

Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso. Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto della polizza, delle predette eventuali variazioni.

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intendono operanti le garanzie RCA nonché tutte le condizioni aggiuntive di cui alla Sezione I), ed assistenza di cui alla Sezione III).

Riferito alla predetta tabella allegata, qualora nella colonna "Valore veicolo" sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie contrassegnate (lettere A, B, C, D ed E) di cui alla Sezione II), nonché le condizioni particolari, devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II) Corpi Veicoli Terrestri e garanzie accessorie di polizza, art. 1) – Garanzie accessorie - lettere A), B), C), D) ed E), si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato denominato "Elenco veicoli", al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

	Incendio	Furto	Eventi Sociopolitici	Eventi Naturali	Kasko
Autovetture	%o	%o	%o	%o	%o
Auto promiscui	%o	%o	%o	%o	%o
Autocarri	%o	%o	%o	%o	%o
Autoveicoli ad uso speciale	%o	%o	%o	%o	%o
Motocarri	%o	%o	%o	%o	%o
Ciclomotori	%o	%o	%o	%o	%o
Motocicli	%o	%o	%o	%o	%o
Macchine operatrici	%o	%o	%o	%o	%o
Macchine agricole	%o	%o	%o	%o	%o
Rimorchi	%o	%o	%o	%o	%o
Veicoli elettrici	%o	%o	%o	%o	%o



Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra

<i>Contraente</i>
ARPA EMILIA ROMAGNA
VIA PO, 5
40139 BOLOGNA
C.F. 04290860370

e

<i>Compagnia di Assicurazione</i>

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	31.10.2013
alle ore 24.00 del	31.10.2016

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.10
------------------------	--------------

Indice

Scheda di Polizza
DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede
2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
3) Durata del contratto - recesso - rinnovo - proroga temporanea
4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
5) Foro competente
6) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
7) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio
8) Modifiche dell'assicurazione
9) Aggravamento del rischio
10) Diminuzione del rischio
11) Oneri fiscali
12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori
13) Coassicurazione e delega
14) Interpretazione del contratto
15) Rinvio alle norme di legge
16) Clausola broker
17) Tracciabilità dei flussi finanziari
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1) - Definizione della garanzia prestata
Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
Art. 3) - Rivalsa
Art. 4) - Esclusioni espresse
Art. 5) - Inizio e termine della garanzia
Art. 6) - Franchigie
Art. 7) - Scelta del legale
Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 9) - Liquidazione delle spese
Art. 10) - Limiti territoriali
Art. 11) - Massimali - Limiti di indennizzo
Art. 12) - Calcolo del premio-Regolazione del premio
GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
1. Assistenza legale attiva
2. Assistenza legale passiva
3. Assistenza legale nella Mediazione

SCHEDA DI POLIZZA

1.	<u>Società/Assicuratore:</u>
2.	<u>Contraente:</u> ARPA EMILIA ROMAGNA VIA PO, 5 40139 BOLOGNA C.F. 04290860370
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.10.2013 3.2 alle 24.00 ore del 31.10.2016 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.10.2013 3.4 alle 24.00 ore del 31.10.2014 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24.00 del 31.10.2014
4.	4.1 <u>Massimale per persona e per ogni grado di giudizio:</u> Euro 30.000,00 4.2 <u>Massimale per ogni evento che coinvolga più persone e per ogni grado di giudizio:</u> Euro 100.000,00 4.3 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 300.000,00 I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> <u>nessuna</u>
6.	<u>6.1 Data di retroattività:</u> dal 31.10.2010 <u>6.2 Data di postuma:</u> 3 anni da cessazione del contratto
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: Aon S.p.A, Filiale di Bologna, Via E. Mattei n. 102
	7.2 Società / Assicuratore:

9.	<p><u>Parametro per il calcolo del premio annuo:</u></p> <p>Importo retribuzioni lorde e compensi ultima annualità assicurativa euro 39.899.355,99.</p> <p>Nota: l'importo delle retribuzioni è comunicato dal soggetto contraente, ha carattere indicativo e viene utilizzato per contabilizzare il premio anticipato annuo lordo. La variazione nel numero degli Assicurati, in aumento o decremento, verificatasi nel corso della vigenza contrattuale, come risultante dagli atti dell'Ente (nomine, revoche, contratti, ecc.), non ha riflessi in termini di prestazione della copertura assicurativa che viene comunque garantita dalla Società salvo la regolazione del premio a termini di contratto e sempre che è stato comunicato l'importo totale delle retribuzioni annue lorde alla data di effetto della prima annualità assicurativa.</p>
10.	<p><u>Garanzie aggiuntive operanti:</u> (valide solo se richiamate in questa Scheda)</p> <p><input type="checkbox"/> 1) Assistenza legale attiva (SI)</p> <p><input type="checkbox"/> 2) Assistenza legale passiva (spese di resistenza) (SI)</p> <p><input type="checkbox"/> 3) Spese di Mediazione (SI)</p>

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto, ARPA EMILIA ROMAGNA che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, se assicurato con la presente polizza ed i soggetti appartenenti alle categorie individuate nella Scheda di Polizza;
Società/Assicuratore:	L'impresa di assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dall'assicurato alla Società;
Massimale:	La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
Sinistro:	<p>L'esigenza di Tutela Legale, ovvero il momento nel quale l'Assicurato riceve:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico, inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale;➤ una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un Assicurato; <p>Solo nei casi in cui risultino operanti le Garanzie Aggiuntive 1 e/o 2 e/o 3) richiamate nella Scheda di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'istanza di mediazione➤ il momento in cui l'Assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
Dipendente:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
Amministratore:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;
Retribuzioni lorde e Compensi:	L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri;
Durata e/o periodo di validità della Polizza:	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Periodo di efficacia:	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

3) Durata del contratto - recesso - rinnovo – proroga temporanea

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Polizza e successivamente sarà da corrisponderci annualmente.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Tale facoltà che potrà esercitarsi di anno in anno per un massimo di anni tre, dovrà essere comunicata alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza.

4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata a.r. o a mano od altro mezzo - telefax, posta elettronica certificata- indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

5) Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

6) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre alla qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.

7) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio

7.1. La Società entro 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, una sintetica motivazione scritta).

7.2. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

8) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

9) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

10) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

11) Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dal comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (sia come contratti in nome proprio che come contratti in favore di terzo e/o per conto di chi spetta) ma deve, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.) in caso di Sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4, c.c..

13) Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc., ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

16A) Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha la propria sede legale, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione:

Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.

Art. 9) – Aggravamento del rischio

Art. 10) – Diminuzione del rischio

Art. 12) – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Data

il Contraente

.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) – Definizione della garanzia prestata

1.1. Obbligazioni contrattuali:

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

1.2. Garanzie:

Le garanzie sono prestate - alle condizioni e nei limiti che seguono - direttamente nei confronti dell'Ente e/o degli Assicurati; le stesse sono operanti per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed Autorità, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano i soggetti Assicurati che avanzino richiesta di patrocinio legale nei confronti dell'Ente.

Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

2.1. Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato;
- b) le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
- g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);

2.2. Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

A) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:

- per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio e nei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente, si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà;

B) Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

- B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
- B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

C) Responsabilità amministrativa e contabile.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti.

È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D) Attività di rappresentanza.

La garanzia è prestata anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.

Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private soggette a controllo pubblico abbiano stipulato una polizza a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto da un Assicurato in rappresentanza del Contraente presso gli stessi.

Art. 3) - Rivalsa

In caso di condanna dell'assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all'Ente, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati, per ogni grado di giudizio.

Art. 4) – Esclusioni espresse

L'assicurazione non obbliga la Società qualora:

- a) il sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall' art.2.2;
- b) il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
- d) riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'assicurato;
- e) il sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di conflitto di interesse tra gli stessi ed il Contraente; in caso di conflitto tra Assicurati persone fisiche ed Ente, sempreché lo stesso risulti soggetto assicurato, la garanzia si intenderà comunque prestata a favore dell'Ente stesso;
- f) il sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- g) il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- h) il sinistro sia relativo a licenziamento per giusta causa dell'assicurato persona fisica; in tale caso la Polizza opererà a favore dell'Ente Contraente, se risulti soggetto assicurato dalla polizza stessa;
- i) derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'assicurato.
- j) Non sono a carico dell'Assicuratore le somme dovute per:
 - pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
 - le multe e le ammende di natura penale o amministrativa;
- k) derivi da Sinistri, già noti all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- l) il sinistro derivi da giudizi avanti l' Autorità Giurisdizionale Amministrativa, salvo quanto successivamente previsto alle Garanzie Aggiuntive, punto 2) – Assistenza legale passiva (spese di resistenza);
- m) si verifichino conflitti/contenziosi fra l'Assicurato e l'Assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 3).

Art. 5) - Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.

La garanzia viene inoltre prestata per i Sinistri denunciati alla Società entro il periodo di garanzia postuma stabilito dalla cessazione della polizza, quale espressamente richiamato al punto 6.2 della Scheda di polizza, relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia della polizza.

Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di legge o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6) – Franchigie

Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri.

Art. 7) - Scelta del legale

L'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e del regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.

Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Gli Assicurati devono notificare ogni denuncia di sinistri alla Società (anche tramite il broker ove incaricato), anche avvalendosi dell'ufficio dell'Ente contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) una descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

Art. 9) - Liquidazione delle spese

La Società liquiderà alla Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprendenti di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente alla Contraente.

Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Art. 10) – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, negli altri Paesi dell'UE, nei Paesi del Bacino Mediterraneo, in Svizzera, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 11) – Massimali - limiti di indennizzo

La copertura assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella Scheda riepilogativa di Polizza di cui al punto 4 della Scheda di Polizza. I massimali per persona e per evento debbono intendersi a valere per ogni grado di giudizio.

Art. 12) - Calcolo del premio-Regolazione del premio

Premesso che la garanzia è valida per tutti i dipendenti della Contraente, in base alle retribuzioni annue lorde indicate nella Scheda di Polizza, in attività durante il Periodo di efficacia del presente contratto, e comunque afferenti alla definizione di Dipendenti ed Amministratori, si conviene che la determinazione del premio viene calcolata secondo quanto previsto nella Scheda di Polizza.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, che rappresenta il premio annuo lordo anticipato, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

1) Assistenza legale attiva (garanzia a favore dell'ente)

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la garanzia di cui alla presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale.

In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale, fatto salvo quanto previsto al punto B) dell'art. 2.2.

Ai fini della prestazione delle garanzie di cui alla presente clausola, la polizza si intende operante esclusivamente con riferimento ai sinistri riconducibili a violazioni occorse durante il periodo di validità della Polizza.

2) Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell'ente).

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, RC Patrimoniale o di RC Professionale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o di RC Professionale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale e/o RC Professionale, la garanzia è prestata a primo rischio.

All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O, di RC patrimoniale e/o di RC professionale vigenti.

In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o della RC Professionale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale o la RC Professionale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente Polizza.

In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale o della RC Professionale spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente.

3) Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente)

Si prende inoltre atto che l'Art. 2) – "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:" viene così integrato:

a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione):

- i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione
- j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite
- k) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione

La Società

Il Contraente

.....

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione:

- Art. 1) Definizione della garanzia prestata
- Art. 2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
- Art. 4) Esclusioni espresse
- Art. 5) Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
- Art. 8) Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Data

il Contraente

.....

N. Proposta: PDTD-2013-487 del 27/06/2013

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento dei servizi assicurativi di tutela legale e responsabilità civile auto.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/06/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
